

STATUTO DELL' "AMAR - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LE MALATTIE RESPIRATORIE - ODV"

Art. 1 - Nome e Sede

E' costituita l' "AMAR Associazione di volontariato per le Malattie Respiratorie - ODV", ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione ha sede legale in Perugia, Via della Pallotta n. 42 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L' AMAR è apartitica, apolitica, aconfessionale, rispettosa del principio delle pari opportunità e dei diritti inviolabili della persona, ha carattere democratico, non ha scopo di lucro, ed ha durata a tempo indeterminato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento condividono gli stessi scopi.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 - Scopi

L'associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 e precisamente alle lettere a, c, d, e, h.

L' AMAR si propone come obiettivi e finalità di:

- Promuovere la prevenzione della diffusione delle malattie respiratorie attraverso una capillare informazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
- Promuovere l'informazione in merito alla ricerca scientifica, alle terapie, all'assistenza sanitaria ed economica da parte delle Usl e delle altre istituzioni pubbliche ed ogni altra circostanza utile nella convivenza quotidiana con la patologia.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con le malattie bronco-polmonari.
- Promuovere la ricerca scientifica stimolando la raccolta di finanziamenti per progetti scientifici o assistenziali.
- Sviluppare rapporti operativi con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private.
- Collaborare con altre associazioni ed enti, senza scopo di lucro ed aventi finalità analoghe, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Art. 3 - Collaborazioni

L'associazione potrà svolgere l'attività in collaborazione con qualsiasi altra associazione, ente pubblico o privato o comunque con tutte quelle realtà sociali che per la loro attività rientrino nell'ambito degli scopi sociali dell' AMAR; questo tipo di collaborazione dovrà preventivamente essere autorizzata, concordata e decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà previsti dal presente Statuto e che dichiarino di:

1. condividere gli scopi e le finalità dell'associazione;
2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a nome dell'associazione ed idoneamente documentate.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dalle successive norme. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
2. dichiarare di condividere gli scopi e le finalità dell'associazione e di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale d'associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, alla quota associativa o d'ingresso;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

Art. 5 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge;
5. Il Collegio dei Probiviri;
6. Il Comitato Tecnico Scientifico.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6 - L'assemblea dei Soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
3. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
4. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.
7. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta

comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto ad intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, Dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composta da un numero minimo di SEI e massimo di NOVE membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica TRE anni.

Sono previsti due sostituti in caso di morte, malattia, impedimento del Consigliere.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni, morte, malattia o impedimento di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei sostituti. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerente all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economiche dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 9 - Il Segretario ed il Tesoriere:

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo, Registro degli Associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Collegio dei Sindaci Revisori:

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e del Regolamento interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs n. 117/2017

Art. 11 - Il Comitato Tecnico Scientifico:

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ed è composto da professionisti la cui preparazione scientifica e le cui capacità tecniche e le doti umane siano tali da poter effettivamente e concretamente essere di fondamentale indirizzo per lo svolgimento dell'attività dell'AMAR e per il conseguimento dei fini che la stessa si propone. La carica dura tre anni, è gratuita ed i componenti sono rieleggibili.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri:

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre associati eletti dall'assemblea ordinaria che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Ad essi è demandato il compito di verificare il corretto svolgimento di tutte le attività dell'Associazione e di dirimere le controversie inerenti la stessa sia tra gli associati e gli organi associativi.

Il loro giudizio è inappellabile.

Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione:

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) da rimborsi derivanti da Convenzioni con gli Enti Pubblici;
- e) dai contributi degli organismi internazionali;
- f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- g) dalle erogazioni liberali, donazioni e lasciti diversi;
- h) da rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale svolta;
- i) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttivi marginali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente sul Terzo Settore per le Organizzazioni di Volontariato, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
- j) da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 14 - Quote sociali:

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 15 - Libri dell'Associazione:

Oltre alla tenuta dei libri scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16 - Il Bilancio:

Il bilancio dell'Associazione, comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria entro i 120° giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto all'art. 6.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 17 - Rendiconto su celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione:

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione:

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 19 - Liquidazione dell'Associazione:

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che siano operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Disposizioni finali:

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

Perugia, 24 novembre 2022

IL SEGRETARIO
Guglielmo Castellano

IL PRESIDENTE
Alessia Zegna